



Sentenza n. 120/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto MINGARELLI Presidente

dott. Marcello IACUBINO Consigliere

dott.ssa Rossana DE CORATO Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37466** del registro

di segreteria, ad istanza del Procuratore regionale nei confronti di:

- **CURZIO Pietro**, nato a Bari l'8 maggio 1955 (cod. fisc. CRZPTR55E08A662H), non costituito;

visto l'atto di citazione depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 10 novembre 2023;

esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

udito nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024 - relatore il Consigliere Rossana De Corato e Segretario del collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Minervini.

Ritenuto in

FATTO

1.- Con atto di citazione depositato il 10 novembre 2023, il Procuratore Regionale ha convenuto dinanzi a questa Sezione il nominato in oggetto, non

	costituito, (unitamente a Mele Vincenzo, che ha formulato domanda di rito	
	abbreviato, ai sensi dell'art. 130 del Codice di Giustizia Contabile) per sentirsi	
	condannare, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Provinciale di Bari	
	dell'Agenzia delle Entrate e, segnatamente - all'epoca dei fatti contestati - di	
	Capo Reparto III, "Settore Gestione Banche Dati", al risarcimento del danno	
	erariale indiretto, per la quota a lui imputabile di € 19.280,18, subito dalla	
	suindicata Amministrazione a seguito della soccombenza nel giudizio	
	incardinato contro di essa dinnanzi al giudice del lavoro , dal sig. De Toma	
	Francesco, conclusosi, in via definitiva, con la sentenza n. 451 del 30 marzo	
	2022 della Corte d'Appello di Bari - Sezione Lavoro.	
	1.1- Espone il Requirente che con la suddetta pronuncia è stata, infatti,	
	confermata la sentenza del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, n. 2343	
	depositata in data 25 maggio 2019, con cui l'Agenzia delle Entrate - Ufficio	
	territoriale di Bari, è stata condannata al risarcimento del danno subito dal De	
	Toma (già "operatore tributario") a causa della sua persistente assegnazione	
	in "... <i>mansioni inferiori</i> ..." nel periodo 1° aprile 2007 - 31 dicembre 2009	
	(data di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie), nonostante fosse	
	stato inquadrato - per l'appunto con decorrenza dal 1° aprile 2007 - nella	
	superiore "Area III, Fascia retributiva F1, con profilo professionale di	
	"collaboratore tributario", a seguito del superamento di apposita prova	
	selettiva.	
	Nello specifico, secondo il Giudice civile, il comportamento illecito	
	dell'Amministrazione finanziaria, in qualità di datore di lavoro del De Toma,	
	si sarebbe concretizzato nell'essere stato costui, a fronte del migliore	
	inquadramento (giuridicamente ottenuto - come detto - a decorrere dall'aprile	

	2007) “...adibito, per i successivi due anni e mezzo di servizio, a mansioni	
	meramente esecutive e compilative riconducibili al precedente	
	inquadramento, senza alcuna attribuzione di funzioni, né delle relative	
	responsabilità di carattere organizzativo, direzionale o di controllo...”, con	
	conseguente grave mortificazione della sua personalità e determinazione di	
	uno stato di “...profondo stress e depressione...”	
	1.2- Ad avviso del Procuratore regionale, il comprovato illecito	
	demansionamento subito dal De Toma nel periodo di riferimento, e il	
	conseguente indebito esborso verificatosi a danno delle finanze pubbliche, in	
	esecuzione delle sopra indicate sentenze del Giudice del Lavoro, è senza	
	dubbio causalmente riconducibile, in parti uguali, alla condotta gravemente	
	colposa del Dirigente Curzio, odierno convenuto, oltre che - come detto - al	
	Direttore <i>pro tempore</i> dell’Ufficio Provinciale di Bari, Vincenzo Mele, che	
	ha chiesto di definire la propria posizione con rito abbreviato).	
	1.3- A quest’ultimo parte attrice imputa principalmente l’adozione dell’ordine	
	di servizio n. 9/2008, indirizzato anche al De Toma, con cui si provvedeva a	
	riorganizzare l’attività di applicazione delle sanzioni catastali ripartendo le	
	responsabilità tra i vari settori coinvolti (tra i quali quello diretto dal Curzio)	
	nel processo di riordino nella soggetta materia, nella parte in cui non aveva	
	considerato che le procedure di “Campione certo”, cui era stato adibito il De	
	Toma non rappresentavano - essendo quasi completamente informatizzate -	
	quell’attività di alto contenuto specialistico (e men che mai di direzione,	
	coordinamento e controllo) proprie di un dipendente di terza Area, ben	
	potendo, in alternativa ove avesse riscontrato l’impossibilità di affidargli	
	mansioni consone nell’ufficio presso cui era incardinato, spostarlo in altro	
	3	

		ufficio.	
		L'inescusabile condotta di servizio del Curzio, sulla cui posizione la Sezione	
		è oggi chiamata a pronunciarsi, viene invece sostanzialmente ravvisata - sulla	
		scorta della testimonianza da questi resa nel processo civile - nel non aver egli	
		provveduto - a fronte della dichiarata impossibilità di adibire il De Toma, per	
		la peculiare natura tecnica del Settore diretto, a compiti di "... <i>elevato</i>	
		<i>contenuto specialistico...</i> ", proprie della nuova qualifica posseduta (che	
		sarebbe stata asseritamente pure rappresentata verbalmente al Mele), nel non	
		aver disposto il suo "affiancamento" nell'immediatezza del nuovo	
		inquadramento nella terza area, a "personale più qualificato" che si occupava	
		di attività ad alto contenuto specialistico consentendogli, così, di acquisire il	
		necessario bagaglio di competenze, conoscenze ed esperienza.	
		Tale condotta viene circoscritta dal Procuratore regionale al periodo	
		intercorrente tra la data di avvenuta acquisizione da parte del De Toma della	
		nuova qualifica funzionale (1° aprile 2007) e quella di adozione dell'ordine di	
		servizio n. 9 del 19 giugno 2008 da parte del Mele, stimando il suo apporto	
		causale - come detto - in misura paritaria rispetto a quest'ultimo e, quindi,	
		imputandogli il 50% del danno complessivo di € 38.560,37 (comprensivo	
		d'interessi, rivalutazione monetaria, spese processuali e accessori di legge con	
		referimento ad entrambi i gradi di giudizio), così come attestato dalla	
		medesima amministrazione con nota del 24 aprile 2023.	
		3.- All'odierna udienza, non costituito il convenuto, il Requirente ha	
		confermato la domanda formulata con l'atto di citazione concludendo in	
		conformità agli atti scritti.	
		In tale stato la causa è stata, quindi, riservata per la decisione.	
		4	

	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.- Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto, non	
	essendosi lo stesso costituito in giudizio, pur a seguito di regolare notifica	
	dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza, con il patrocinio	
	di avvocato abilitato come previsto dall’art. 28, comma 1 del c.g.c..	
	Osserva il Collegio che la vicenda dedotta in giudizio concerne il nocumento	
	erariale indiretto subito dall’Amministrazione delle Finanze in conseguenza	
	della sentenza definitiva del Giudice del Lavoro, con cui l’Agenzia delle	
	Entrate di Bari è stata condannata al risarcimento del danno in favore del dott.	
	De Toma Francesco, per aver questi subito, nel corso del servizio, un	
	demansionamento funzionale rispetto all’inquadramento giuridico posseduto.	
	La responsabilità di tale pregiudizio patrimoniale viene imputata, nella misura	
	del 50% (€ 19.280,18), all’odierno convenuto, nella qualità di Dirigente -	
	Capo Reparto III, “Settore Gestione Banche Dati”, dell’Agenzia delle Entrate	
	- Ufficio Provinciale di Bari (il residuo 50% è stato invece ascritto alla	
	responsabilità del Direttore <i>pro tempore</i> dell’Ufficio Provinciale di Bari,	
	Vincenzo Mele, che - come si è avuto modo di riferire in punto di fatto - ha	
	chiesto di accedere al rito abbreviato).	
	Al Curzio, diretto superiore del De Toma, viene, nello specifico, contestato	
	di aver violato, con grave colpa, la normativa applicabile in materia di	
	pubblico impiego privatizzato, con particolare riferimento alla peculiare	
	disciplina (come interpretata da consolidata giurisprudenza della Suprema	
	Corte), concernente l’attribuzione di mansioni al personale dipendente in	
	conformità all’inquadramento funzionale posseduto.	
	5	

	Siffatta illecita condotta di servizio viene circoscritta dal Requirente al periodo	
	intercorrente dal 1° aprile 2007 (data dell'attribuzione al De Toma della	
	qualifica superiore), al mese di giugno 2008 (di adozione dell'Ordine di	
	servizio n. 9 a firma del Direttore Provinciale Mele, a decorrere dal quale la	
	responsabilità del demansionamento è stata, invece, accollata esclusivamente	
	a quest'ultimo.	
	Reputa il Collegio che la prospettazione attorea - totalmente fondata sulle	
	risultanze del giudizio risarcitorio svoltosi dinanzi al giudice del lavoro - sia	
	del tutto condivisibile, non potendosi, invero, revocare in dubbio che il De	
	Toma, pur essendosi vista riconosciuta la più elevata posizione professionale	
	in Area III^ (Collaboratore tributario) sia sotto il profilo retributivo	
	(decorrenza economica) che formale (decorrenza giuridica), non è stato mai	
	concretamente (e conseguentemente) posto dal Curzio nelle condizioni di	
	svolgere le mansioni ad esso riconducibili, in conformità alle chiare ed	
	inequivocabili declaratorie contrattuali.	
	Come correttamente dedotto da parte attrice, sarebbe stata, invero, esclusiva	
	competenza del Curzio, quantomeno sino all'emanazione dell'ordine di	
	servizio n. 9 del 19 giugno 2008, a firma del Direttore Provinciale (dott. Mele),	
	quale dirigente del settore ("Gestione Banche dati") nell'ambito del quale era	
	assegnato funzionalmente il De Toma, attivarsi o, in ogni caso, farsi carico di	
	tutti gli adempimenti necessari, sia sotto il profilo organizzativo che	
	funzionale, per consentire a quest'ultimo di svolgere le mansioni proprie del	
	nuovo inquadramento ottenuto, pure, semplicemente affiancandolo, nelle	
	more di una più adeguata collocazione in altro ufficio o settore, a colleghi	
	incaricati di compiti di più alto (o pari) profilo.	
	6	

	Circostanza, questa, che non si è per nulla verificata, nonostante il trascorrere	
	di un arco temporale relativamente lungo (oltre un anno), essendo stato il De	
	Toma (come, tra l’altro, espressamente ammesso dallo stesso convenuto nel	
	corso del giudizio civile) addetto esclusivamente a mansioni meramente	
	esecutive (protocollo atti, compilazione buste ed elenchi di spedizione	
	delle notifiche ecc.), in continuità con quelle svolte prima della conseguita	
	progressione di carriera, quando rivestiva, invece, l’inferiore qualifica	
	professionale di “operatore tributario”.	
	3.1- Deve convenirsi, pertanto, con quanto rappresentato dal Requirente circa	
	la sussistenza in capo al Curzio di una piena e “...precisa contezza...” della	
	circostanza che le mansioni, di fatto, affidate e svolte dal De Toma dal 1°	
	aprile 2007, fossero del tutto sovrapponibili a quelle inferiori di “...operatore	
	tributario...” svolte sino a quel momento, ben lungi, quindi, dall’integrare	
	quel livello di specializzazione previsto per il superiore inquadramento di	
	“collaboratore tributario” che implicava, come contemplato dalla normativa	
	nella soggetta materia, l’attribuzione e lo svolgimento di compiti “...di	
	carattere organizzativo, direzionale o di controllo...”.	
	Né alcuna valenza scriminante può conferirsi a quanto affermato dal Curzio	
	in sede preprocessuale, nel contesto delle deduzioni rassegnate in risposta	
	all’invito a dedurre, in relazione all’asserita segnalazione fatta al Direttore	
	Provinciale dell’impossibilità di avvalersi del De Toma per compiti “tecnici”	
	anche soltanto in “...affiancamento...” ad altro personale; ed infatti, in	
	disparte la mancata allegazione di alcun elemento probatorio idoneo a	
	corroborare tale asserzione, ritiene il Collegio di non ravvisare, nel caso di	
	specie, convincenti argomentazioni, soprattutto ove si consideri che un	
	7	

	dirigente - Capo Settore (com'era il Curzio) non poteva ignorare i basilari	
	principi giuslavoristici (che implicano il divieto di demansionamento) e la	
	stringente regolamentazione (attribuzione di mansioni in conformità	
	all'inquadramento contrattuale conseguito) posti a fondamento del lavoro	
	pubblico privatizzato contribuendo, con la sua totale inerzia, al verificarsi di	
	una situazione di grave e persistente dequalificazione professionale di un	
	dipendente assegnato al proprio Settore di competenza.	
	Ritiene il Collegio che la predisposizione di un adeguato assetto organizzativo	
	del Settore per far fronte correttamente alle sopravvenute modifiche	
	d'inquadramento funzionale del personale ivi incardinato, costituisca un	
	adempimento doveroso ed ineludibile riconducibile specificamente al	
	dirigente posto a capo del Settore medesimo.	
	Trattasi, nel caso di specie, di una condotta connotata da estrema superficialità	
	avendo il Curzio, con grave colpa, trascurato di valutare adeguatamente la	
	portata fortemente lesiva del diritto del De Toma a vedersi riconosciute quelle	
	<i>"...gratificazioni derivanti dalla progressione di carriera..."</i> , conseguenti	
	alla possibilità di poter, quantomeno, mettere in pratica le competenze di cui	
	pure era risultato in possesso all'esito della procedura selettiva superata (cfr.	
	Tribunale del Lavoro di Bari, sentenza del 27 maggio 2019).	
	D'altronde, il convenuto ben avrebbe potuto legittimamente continuare ad	
	adibire il dott. De Toma (anche transitoriamente, nelle more di un intervento	
	verticistico del Direttore provinciale), in via residuale, alle mansioni	
	accessorie inferiori e, in misura prevalente, anche mediante affiancamento, a	
	quelle proprie della categoria di appartenenza, senza incorrere in alcuna	
	violazione.	
	8	

	In tal senso si è, anche, espressa la giurisprudenza della Corte di cassazione	
	(cfr. Cass. Sent. n. 19419/2020), specificamente richiamata nella sentenza	
	n.1547/2019 della Corte d'appello di Bari nel giudizio risarcitorio esitato nella	
	condanna dell'Agenzia delle Entrate.	
	3.2- Per quanto sopra esposto, deve, conclusivamente, ritenersi sussistente la	
	parziale responsabilità imputata al Curzio da parte attrice per il danno indiretto	
	che è stato, nel caso di specie, subito dall'Amministrazione finanziaria.	
	Per quel che concerne, invece, la sua quantificazione percentuale, ritiene il	
	Collegio di rideterminarne equitativamente l'entità nella minor misura di €	
	10.000,00, tenuto conto della minor durata del periodo in cui è stata posta in	
	essere la sua condotta di servizio, rispetto a quello in cui si è realizzata ed	
	esplicata la condotta commissiva imputata esclusivamente alla responsabilità	
	del Mele.	
	4.- In conclusione, il convenuto va condannato al pagamento in favore	
	dell'Agenzia delle Entrate di Bari della somma complessiva di € 10.000,00	
	oltre accessori.	
	5.- Le spese seguono la soccombenza.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitamente pronunciando, condanna:	
	-CURZIO Pietro , al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate di Bari	
	della somma di € 10.000,00 (diecimila) euro, oltre rivalutazione monetaria, a	
	decorrere dalla data dei mandati di pagamento emessi in esecuzione della	
	sentenza n. 2343/2019 del Tribunale di Bari - Sezione Lavoro e n. 251/2022	
	della Corte d'appello di Bari - Sezione Lavoro, sino alla data di pubblicazione	
	9	

